

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Modalità organizzative per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019, n. 135 del 2024 e successive”

Art. 1

Finalità e organizzazione della procedura

1. La Regione _____, nell’esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito.
2. La verifica delle condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito è effettuata dal Servizio sanitario regionale secondo quanto disposto dalla disciplina statale e dalla giurisprudenza costituzionale.

Art. 2

Istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione medica multidisciplinare permanente (di seguito denominata Commissione) per la verifica della sussistenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla normativa statale vigente per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. La Commissione prevista al comma 1 è composta dai seguenti membri:
 - a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali;
 - b) un medico psichiatra;
 - c) un medico anestesista;
 - d) uno psicologo;
 - e) un medico legale;
 - f) un infermiere.
3. La Commissione è integrata di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona che richiede l’accesso al suicidio medicalmente assistito.
4. I componenti sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’azienda sanitaria regionale competente. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del servizio sanitario regionale.
5. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, che è posto a carico dell’azienda sanitaria regionale presso cui è

istituita la Commissione. La partecipazione alla Commissione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Art. 3

Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito

1. La persona interessata presenta all'azienda sanitaria competente per territorio una istanza per l'accertamento dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per l'approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. L'istanza è corredata dalla documentazione sanitaria disponibile. L'istanza può essere eventualmente corredata dall'indicazione di un medico di fiducia e dal protocollo di cui all'articolo 5, comma 2.
3. L'Azienda sanitaria competente per territorio trasmette tempestivamente l'istanza e la relativa documentazione alla Commissione medica multidisciplinare permanente di cui all'articolo 2 e al Comitato etico territorialmente competente (di seguito denominato il Comitato) operante presso l'azienda.

Art. 4

Verifica dei requisiti

1. La Commissione verifica in via preliminare che la persona richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. La persona richiedente è altresì informata del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della l. 219/2017.
2. Se la persona richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti. A tal fine la Commissione esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche con il supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 219/2017.
3. La Commissione chiede il parere del Comitato sugli aspetti etici del caso in esame trasmettendo al medesimo la documentazione inerente alla interlocuzione e agli accertamenti effettuati.
4. La Commissione redige la relazione finale attestante gli esiti dell'accertamento dei requisiti. L'Azienda sanitaria regionale comunica alla persona richiedente gli esiti dell'accertamento.

Art. 5

Modalità di attuazione

1. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la Commissione procede, ai sensi dei commi 2 e 3, ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
2. La persona interessata può chiedere alla Commissione l'approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia e recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
3. La persona interessata può chiedere altresì alla Commissione di definire, in accordo con la persona stessa, le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la redazione di apposito protocollo. In mancanza di accordo, la richiesta non ha seguito.
4. Le modalità di attuazione devono prevedere l'assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.
5. La Commissione chiede il parere del Comitato in merito alla adeguatezza del protocollo di cui ai commi 2 e 3.
6. La Commissione redige la relazione finale relativa agli esiti della richiesta di cui ai commi 2 e 3. L'Azienda sanitaria locale comunica alla persona interessata gli esiti della procedura.
7. La procedura si conclude, senza ingiustificati ritardi, secondo una tempistica comunque compatibile con le condizioni cliniche del paziente.
8. Le aziende sanitarie regionali svolgono le attività disciplinate dalla presente legge nel rispetto della normativa statale vigente e dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.

Art. 6

Gratuità delle prestazioni

1. Le prestazioni e i trattamenti effettuati dal Servizio sanitario regionale nell'ambito della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio sono gratuiti.

Art. 7

Norma finanziaria

1. La Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti, in conformità a quanto statuito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).